Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Sabato 4 marzo — Numero 53

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto 2 corrente, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. duca dott. Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, e con altro decreto di pari data la Maestà Sua ha nominato in sua vece l'on. avv. Luigi Fulci, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 188 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto dell'11 dicembre 1902, n. 507, con cui furono approvate le modificazioni al regolamento speciale di contabilità per le poste, e la riunione delle contabilità dei proventi della posta, del telegrafo e del telefono;

Visto il R. decreto del 18 gennaio 1920, n. 406, col quale fu variato l'art. 24 delle modificazioni predette;

Riconosciuta la necessità di aumentare ancora il fondo delle carte-valori postali delle ricevitorie succursali di centri maggiori, attualmente stabilito nella misura corrispondente alla metà della cauzione prestata da ciascun contabile titolare, al fine di mettere le ricevitorie stesse in condizioni di far fronte all'incremento che si verifica nel consumo delle carte-valori postali;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il fondo delle carte valori postali nelle ricevitorie succursali dei centri principali del Regno è elevato, dalla metà dell'importo della cauzione prestata da ciascun contabile titolare, all'intero valore della cauzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 204 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;
Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La prescrizione relativa al diametro delle damigiane contenuta nell'avvertenza 10ª alla nomenclatura e classificazione delle cose, vol. II delle tariffe e condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, è sospesa per sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2119 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1788;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1864;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai servizi postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie del Regno si intendono estese tutte le leggi dello Stato attualmente in vigore che disciplinano i servizi della posta, del telegrafo e del telefono, restando abrogate in diritto, in quanto fossero ancora applicate, tutte le leggi e le norme regolamentari della cessata Amministrazione postale, telegrafica, telefonica austro-ungarica.

Art. 2.

In quanto, per il coordinamento con la legislazione generale delle nuove Provincie, e per il rispetto ad esigenze o consuetudini locali, leggi o norme proprie della cessata Amministrazione postale, telegrafica e telefonica austro-ungarica debbano essere temporaneamente applicate per la esecuzione dei servizi o per l'ordinamento degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, ovvero venga riconosciuta l'opportunità che le leggi e disposizioni regolamentari vigenti o che verranno successivamente emanate nel Regno siano diversamente applicate nelle nuove Provincie, le relative disposizioni dovranno essere emanate a mezzo di RR. decreti, sentito il Consiglio dei ministri, o con speciali provvedimenti del ministro competente a seconda dei casi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2123 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 18 novembre 1918, n. 1721, e 13 maggio 1919, n. 878;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato er le finanze, di concerto con quelli del tesoro, per ndus ria e commercio, per l'agricoltura;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 ılla legge 13 agosto 1921, n. 1090;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Artico unico.

A decorrere dal 1° g nnaio 1922, il Consiglio d'amministrazione dei monopoli commerciali è soppresso.

Sulle controve sie relative all'applicazione della tassa i fabbricazione e sopratasse di confine sulle lampaine e'etriche il ministro delle finanze deciderà inapellabilmente, sentito il parere del Collegio dei periti oganali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo ello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI — MAURI.

Isto, Il guardasigilli: RODINÒ.

a raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

I. 201. Regio decreto 5 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla delimitazione territoriale e al riparto patrimoniale fra i comuni di A zachena e Tempio, in esecuzione dell'art. 2 della legge 4 ottobre 1920, n. 1449.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Isposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Tenenti.

Con R. decreto del 15 gennaio 1921:

L'anzianità assoluta n l grado di sottotenente ed in quello attuale dei sottoindicati tenenti è, rispettivamente, portata dal 1° nnaio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° ago- 1916:

Divitiis Edoardo — Maresta Bruno — Carmina Oreste.

artoglio Luigi, ten nte, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è, rispettivamente, portata dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915 e dal 27 ottobre al 17 giugno 1916.

lla Giuseppe, tenente di complemento, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 6 ottobre 1921, nella parte che si riferisce alla sua dispensa dal servizio attivo permanente.

Sella Giuseppe, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto-Luogotenenziale 14 ottobre 1917 nella parte che si riferisce alla sua promozione a tenente.

Sella Giuseppe, sottotenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto-Luogotenenziale 26 ottobre 1916 nella parte che si riferisce alla nomina in servizio attivo permanente.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI NAPOLI

	Situazione al 31 dicembre 1921	Situazione al 10 gennaio 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.602.000	415.840.000	443.007.000
Portafoglio sı piazze italiane	1.110.300.000	1.134.236.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.858.413.000	1.846.370.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c|c)	79.061.000	82.235.000
Circolazione	3.575.695.000	3.514.602.000
Debiti a vista	258.539.000	240.196.000
Depositi in c|c fruttifero	179.625.000	230.348.000

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 23	Dinari	—
Londra	82 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	366 12	Belgio	162 75
Spagna	301 —	Olanda	—
Berlino	8 02	Pesos oro	—
Vienna	0 425	Pesos carta	—
Praga	32 50	New York	18 72

Oro . . . . . . 361 21.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 77	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 21	—

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 29). **1ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del bito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	212958	40 —	Zaffaroni *Giovannino Cairoli* fu Giovanni, dom. a Cassano d'Adda (Novara)	Zaffaroni *Cairoli Giovannina* fu Giovanni *nubile*, dom. come contro
3,50 0[0	794120	280 —	Mercadante Maria di *Raffaele*, nubile, dom. a Foggia	Mercadante Maria di *Vincenzo*, nubile, dom. a Foggia
Cons. 5 0[0	164742	20 —	Verde Ugo fu *Paolo* minore sotto la patria potestà della madre Nota Amelia fu Francesco ved. Verde	Verde Ugo fu *Eugenio*, minore, ecc. come contro
»	164743	20 —	Verde Maria fu *Paolo*, minore, ecc. come la precedente	Verde Maria fu *Eugenio*, minore, ecc., come la precedente
»	164744	20 —	Verde Yole fu *Paolo*, minore, ecc., come la precedente	Verde Jole fu *Eugenio*, minore, ecc., come la precedente
»	129863	100 —	Tolomei *Paola* fu Guido nubile, dom. a Padova	
»	144452	600 —	Tolomei *Paolo* fu Guido *minore sotto la patria potestà della madre Frigerio Irene fu Carlo, ved. di Tolomei Guido* dom. a Padova	Tolomei *Paolina* fu Guido, *nubile*, dom. a Padova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 febbraio 1922. *Il Direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLA ISCRIZIONE	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	651537	Braccini Mariano di Carlo, dom. a Lucera (Foggia) – Vincolata L.	105 —
»	199180	Negroni Carlo fu Francesco – Vincolata . . . . »	42 —
»	510603	Franzoni Francesco e 1 altri di Tommaso – Vincolata . . . . »	273 —
»	284237	Destro-Castaniti Gaetano fu Rosario, dom. a Tortorici (Messina) – Vincolata . . . . »	42 —

Roma, 23 febbraio 1922. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.